

Sulla legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il calendario venatorio regionale e altre questioni relative ai periodi di attività venatoria

T.A.R. Veneto, Sez. IV 28 dicembre 2023, n. 1990 - Raiola, pres.; Avino, est. - Lega per l'Abolizione della Caccia (avv. Linzola) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin, Londei, Peagno, Quarneri) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Stagione venatoria - Importanza dei cc.dd. «carnieri» giornalieri e stagionali - Riadozione del calendario venatorio regionale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Lega per l'Abolizione della Caccia (di seguito anche "L.A.C."), primaria associazione ambientalista e animalista operante da anni nel settore, ha impugnato il calendario venatorio della Regione Veneto (acronimo "c.v.") per l'annata 2023/2024, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1009 dell'11 agosto 2023.

Ricordata l'essenzialità del c.v. al fine di una corretta gestione del patrimonio faunistico secondo una logica di sostenibilità, la L.A.C. ha illustrato la particolare importanza che in quest'ottica rivestirebbero i cc.dd. "carnieri" giornalieri e stagionali, ossia due indicatori, per ogni specie cacciabile, del numero massimo di capi prelevabili sia nelle giornate di caccia programmate dalla Regione che nell'intera stagione venatoria. E questo in stretta correlazione alla consistenza faunistica delle diverse specie come rilevata e stimata, anno per anno, sul territorio sia regionale che, inevitabilmente (per le specie migratorie), nazionale. Una saggia utilizzazione del patrimonio faunistico passerebbe necessariamente attraverso l'impiego anche di altri strumenti quali la riduzione dei prelievi delle specie numericamente in diminuzione, e la modulazione temporale della cacciagione in periodi diversi da quelli riproduttivi (o di migrazione pre-nuziale), fino ad arrivare alla sospensione dell'attività venatoria delle specie a rischio di estinzione: tutte misure improntate ad esigenze di conservazione delle specie viventi che si scontrerebbero frontalmente con gli interessi dei cacciatori, di contro fatti propri dal calendario venatorio oggetto di impugnativa il quale sarebbe stato approvato ignorando il parere delle Autorità preposte alla protezione ambientale, oltreché le preminenti esigenze di tutela e conservazione del patrimonio faunistico.

2. L'impugnativa è affidata ai motivi così rubricati "I) *Illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 4°, della L. n. 157/1992 e dell'articolo 16, comma 2°, lettera a), della L.R.V. n. 50/1993*; II) *Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dello sviamento – violazione del principio di precauzione e difetto di motivazione*; III) *Quanto all'apertura generale della stagione di caccia (allegato B) alla d.G.R. impugnata, punto 2°, lettere da a) a k) - illegittimità per eccesso di potere per violazione dell'articolo 1 e 18 della L. 157/1992, violazione del principio di precauzione, difetto di istruttoria e di motivazione – sviamento di potere – eccesso di potere per contraddittorietà*; IV) *Quanto alla chiusura della stagione di caccia agli anatidi – punto 2° lett. h) della d.G.R. del calendario – violazione del principio di precauzione; violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria – violazione articolo 1 della L. n. 157/1992*; V) *Quanto alle giornate aggiuntive di caccia all'avifauna migratoria: punto 4° della d.G.R. del calendario – difetto di motivazione e di istruttoria – violazione del principio di precauzione e violazione articolo 1 della L. n. 157/1992*; VI) *Quanto alla chiusura della stagione venatoria per la cesena ed il tordo sassello: punto 2, lett. I) della d.G.R. – illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di precauzione, difetto di motivazione e violazione dell'articolo l'art. 42, comma 2°, lett. a) della L. n. 96/2010*; VII) *Illegittimità per violazione del principio di precauzione e violazione della L. n. 157/1992, eccesso di potere per difetto di istruttoria – allegato B della d.G.R. punto 2°, lett. l) e voce "Moretta" della d.G.R.*".

Sulla premessa della incostituzionalità della legislazione nazionale (*id est* l'art. 18, comma 4°, della L. n. 157/1992) e regionale (ossia l'art. 16, comma 2°, della L.R.V. n. 50/1993) vigenti, che non assicurerebbero le esigenze unitarie di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi sottese alla previsione di cui all'art. 9 della Cost., la ricorrente ha sollevato plurimi vizi di violazione di legge e di eccesso di potere nei confronti del calendario venatorio regionale, contestandolo sia nella parte che ha previsto la generalizzata anticipazione dell'apertura della stagione di caccia al 17.9.2022 e sia in quella che, per molte specie migratorie, ne ha irragionevolmente posticipato la chiusura in periodi da considerarsi già di migrazione prenuziale, introducendo, da ultimo, delle giornate aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre 2023 nei quali sarebbe stata illegittimamente autorizzata la caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo.

3. Con decreto presidenziale n. 459 del 19.9.2023 è stata respinta la richiesta di misure cautelari monocratiche, al contempo fissando l'udienza cautelare del 19.10.2023 per la discussione dell'istanza di sospensiva nel pieno contraddittorio delle parti.

4. La Regione del Veneto si è costituita in giudizio eccependo, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso in quanto affidato



a censure che farebbero un generico rinvio al parere dell'I.S.P.R.A., e in ogni caso prendendo posizione per l'infondatezza anche nel merito delle singole doglianze.

Sono intervenuti *ad opponendum* la Federazione Italiana della Caccia (in seguito anche "Federcaccia") e l'Ente Produttori Selvaggina, ossia due primarie associazioni venatorie. Le intervenienti hanno rappresentato l'inammissibilità del ricorso sia per carenza di interesse in capo alla L.A.C., atteso che dall'eventuale annullamento degli atti impugnati non discenderebbe l'interdizione dell'attività venatoria ma, al più, l'applicazione di una calendarizzazione di quest'ultima nella misura già prevista in senso meno favorevole dalla normativa statale (ossia dall'art. 18 della L. n. 157/1992), e sia per il difetto di specificità delle doglianze proposte, concludendo comunque anch'esse per l'infondatezza dell'impugnativa anche nel merito.

4. Con ordinanza n. 798 del 2022 la Sezione ha accolto le ragioni cautelari della ricorrente limitatamente alla parte dell'impugnativa che ha contestato la sostenibilità della previsione di due giornate settimanali aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre 2023 (per un totale di 5 su 7 giorni della settimana), nei quali il c.v. ha autorizzato la caccia all'avifauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo. Per l'effetto quest'ultima è stata limitata ad una sola giornata aggiuntiva e, per quanto riguarda l'esame delle residue doglianze, è stata fissata l'udienza pubblica del 7.12.2023 per la piena definizione del giudizio nel merito.

5. Nell'approssimarsi dell'udienza appena citata tutte le parti in lite si sono scambiate le memorie conclusive approfondendo le questioni ritenute maggiormente controverse e reciprocamente replicando agli scritti avversi, con finale richiesta di accoglimento delle conclusioni già in precedenza rassegnate.

6. Alla detta udienza pubblica, dopo l'approfondita discussione dei legali delle parti, come da verbale in atti, la causa è infine passata in decisione.

7. Preliminarmente il Tribunale deve pronunciarsi sull'eccezione di Federcaccia la quale, sin dai suoi primi scritti difensivi, ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnativa per carenza originaria dell'interesse ad agire della L.A.C.. L'interveniente ha evidenziato in proposito che l'impugnato calendario venatorio risulta già allineato alle disposizioni (e ai limiti) prefissati dall'art. 18 della L. n. 157/1992, mettendo in luce il fatto che il suo eventuale annullamento per opera del Tribunale non condurrebbe né all'interdizione dell'attività venatoria né alla necessaria introduzione dei limiti caldeggiati dall'I.S.P.R.A.. Per le specie in contestazione il periodo di caccia rimarrebbe comunque calendarizzato secondo la normativa statale appena citata, che già prevede di esercitarlo tra il 1° settembre dell'anno in corso e il 31 gennaio di quello successivo come infine previsto dalla Regione. E tanto basterebbe a rendere recessivo l'interesse della ricorrente, la quale non ritrarrebbe alcuna utilità a coltivare l'impugnativa in esame.

L'eccezione non può essere condivisa.

La L.A.C. è portatrice dell'interesse diffuso alla protezione dell'ambiente nella sua declinazione di tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ossia di "*un interesse sostanziale che eccede la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva, quale interesse di "tutti" in relazione ad un bene dal cui godimento individuale nessuno può essere escluso, ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri*" (cfr., per tutte, la sent. del C.d.S., Ad. Plen., n. 6/2020). E l'annullamento dell'atto impugnato in questo giudizio risponde alla primaria esigenza dell'Associazione di assicurare una tutela piena ed effettiva a questo interesse anche mediante la sollecitazione del sindacato di costituzionalità delle leggi nazionale (L. n. 157/1992) e regionale (L. n. 50/1993) applicate dalla Regione Veneto, sindacato che, diversamente, non risulterebbe promuovibile da parte dell'Ente esponenziale. Difatti è proprio (e solo) nel giudizio che ha ad oggetto l'approvazione del calendario venatorio che la questione di costituzionalità delle norme sulla cui base quest'ultimo è stato approvato viene ad assumere una potenziale rilevanza, offrendo così all'Associazione quest'unico "spiraglio di tutela" (vd. in questo senso C.d.S., sez. IV, ordinanza n. 753/2014) della posizione soggettiva di cui è titolare con riferimento alla regolamentazione annuale regionale dell'attività venatoria.

L'Associazione ha in questo senso un indubbio interesse, concreto ed attuale, ad agire, anche solo per sollecitare il sindacato di costituzionalità della legislazione di riferimento, come in effetti ha richiesto con il primo motivo di ricorso. Negarlo significherebbe, oltretutto, svilire la tutela stessa dell'interesse diffuso, che non essendo sommatoria ma sintesi dell'interesse di tutti gli appartenenti alla collettività, sorge proprio nei casi in cui, come in quello di specie, viene contestata la legittimità di atti *lato sensu* programmatori, ritenuti potenzialmente in grado di incidere sulla consistenza di interessi non limitati ad una dimensione strettamente individuale. Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità auspicata dall'interveniente inciderebbe sulla tutela "*piena ed effettiva*" (art. 1 del cod. proc. amm.) dell'interesse azionato in giudizio, e ciò in palese contrasto con i principi cardine della tutela giurisdizionale contenuti nella Costituzione (art. 24 e 113) e nelle fonti euro-unitarie (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) ed internazionali (13 della C.E.D.U.).

Inoltre va evidenziato che la disciplina positiva posta dalla L. n. 157/1992 non è autoapplicativa, necessitando comunque, per la produzione dell'effetto abilitante l'esercizio dell'attività venatoria, dell'adozione dei necessari provvedimenti regionali che, avuto riguardo a ciascuna situazione concreta, valutino -anche in relazione alla tutela degli interessi antagonisti- la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale attività (in termini vd. T.A.R. Umbria, n. 8/2023).

E del resto come già messo in evidenza dal Tribunale rigettando l'analoga eccezione proposta sempre da Federcaccia nel contesto dell'impugnativa del precedente calendario venatorio, l'interesse ad agire della ricorrente si coglie anche nel

fatto che, in caso di accoglimento del ricorso, per l'effetto conformativo connesso alla eventuale sentenza di annullamento la Regione dovrebbe comunque pronunciarsi nuovamente, ristabilendo le date di chiusura della caccia per le specie in esame tenendo conto dei principi esposti nella pronuncia di questo Tribunale (T.A.R. del Veneto, n. 97/2023).

In ragione di quanto precede l'eccezione della Federcaccia va disattesa.

8. Sempre in via preliminare il Collegio è dell'avviso che il ricorso non risulti affidato a motivi generici ovvero da ritenersi privi di una specificità tale da fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale.

E invero le difese nel merito compiutamente dedotte sia dalla Regione Veneto che dalle intervenienti *ad opponendum* già dimostrano in concreto l'infondatezza dei rilievi di genericità, essendo stati ben compresi sia la finalità del ricorso qui in discussione che il suo oggetto, tanto da replicare punto per punto ad ogni singolo rilievo di illegittimità dedotto dalla ricorrente.

Quest'ultima ha articolato i propri motivi con un grado di intellegibilità sufficiente a far comprendere anzitutto le ragioni della presunta illegittimità costituzionale della normativa statale e regionale applicata dalla Regione, sospettata di porsi in contrasto con i principi costituzionali posti a tutela del bene giuridico "ambiente". Questi ultimi richiederebbero una regolamentazione unitaria a livello nazionale dell'altrettanto unico contingente della fauna selvatica migratoria, così assicurandosi il miglior controllo della pressione venatoria e, in definitiva, anche l'intrinseca ragionevolezza di un sistema normativo che vede contrapposti gli interessi ambientali a quelli strettamente venatori. E quanto ai singoli vizi di illegittimità, a dire della L.A.C. essi connoterebbero sia la decisione di anticipare l'apertura della caccia al 17.9.2023, che quella di posticiparla facendola coincidere con il periodo di migrazione prenuziale e, finanche, la scelta di aggiungere una giornata di caccia nei mesi di ottobre e novembre 2023. Rispetto a queste scelte dell'Amministrazione regionale la ricorrente ha opposto la valenza generale del principio di precauzione, specificando che il c.v. presenta delle carenze sia a livello istruttorio che motivazionale, essendo stato approvato senza tener conto dei rilievi espressi dall'Organo tecnico deputato per legge ad esprimersi sulle proposte regionali e/o travisandone il significato. Tutto questo emergerebbe dalla stessa lettura del parere dell'I.S.P.R.A. richiamato diffusamente nel ricorso, e tanto illumina la *causa petendi* del ricorso in esame che pertanto non può essere dichiarato inammissibile.

È poi appena il caso di ribadire quanto già evidenziato dal Tribunale sempre in occasione della impugnativa del precedente calendario venatorio 2022/2023, ossia il fatto che, per giurisprudenza consolidata, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, "*l'inammissibilità per genericità dei motivi di ricorso è configurabile [...] esclusivamente nel caso in cui non risulti possibile individuare o anche soltanto desumere le censure formulate sulla base del contenuto dell'atto e dei fatti esposti dal ricorrente e, quindi, il Giudice non sia assolutamente posto in grado di comprendere il petitum e la causa petendi e, in stretta correlazione a tale circostanza, l'intimato non sia in condizione di svolgere la propria attività difensiva (cfr. ex multis, C.d.S., Sez. IV, 24 ottobre 2011, n. 5696; TAR Molise, Sez. I, 17 agosto 2016, n. 330), sicché costituisce e deve essere coerentemente intesa in termini di extrema ratio, essendo dovere del "Giudice interpretare i mezzi di impugnazione e addivenire ad una siffatta pronuncia solo laddove non è possibile comprendere quali vizi il ricorrente deduca" per sostenere l'invalidità del provvedimento impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, 18 ottobre 2011, n. 5602; C.d.S., Sez. V, 22 settembre 2011, n. 5345)" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 novembre 2017, n. 11018)" (T.A.R. Veneto, n. 97/2023).*

Il ricorso può pertanto essere esaminato e deciso nel merito.

9. In proposito il Tribunale deve però subito convenire con le difese della Regione e delle Associazioni intervenienti nella parte in cui sostengono la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del terzo e quinto motivo di ricorso.

Tali mezzi sono rivolti a contestare le disposizioni del c.v. che avevano previsto (rispettivamente) l'anticipazione della data di apertura della stagione venatoria al 17 settembre 2023 e la concessione di due giornate aggiuntive di caccia, a settimana, limitatamente al periodo da ottobre a novembre 2023. Ma il calendario venatorio impugnato ha ormai cessato di produrre effetti rispetto ad entrambe le dette previsioni e l'utilità ricollegabile all'annullamento *in parte qua* del c.v. non può che essere riferita all'atto impugnato e non a futuri ed eventuali provvedimenti rispetto ai quali il potere amministrativo non sia stato, al momento, ancora esercitato (cfr. T.A.R. Veneto, n. 97/2023, che richiama T.A.R. Toscana, n. 265/2022).

Da qui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del terzo e quinto mezzo di gravame e, in generale, di tutte le contestazioni che hanno ad oggetto le questioni della presunta illegittimità, per violazione di legge e/o per eccesso di potere, dell'anticipazione dell'apertura della stagione venatoria al 17.9.2023 e della previsione di giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre 2023.

10. Venendo ora al merito va anzitutto scrutinato il primo motivo di ricorso, che riveste priorità d'esame anche in ordine logico attenendo alla questione della legittimità costituzionale delle previsioni legislative (statali e regionali) presupposte, costituenti il paradigma normativo in base al quale la Regione Veneto ha proceduto all'approvazione e alla pubblicazione del proprio calendario venatorio.

10.1. La ricorrente, sull'assunto per cui le specie cacciabili non appartenerebbero all'una piuttosto che all'altra Regione, costituendo, invero, un unico contingente di animali abbattibili interessante l'intero territorio nazionale se non internazionale (europeo) ove si dipana la loro rotta migratoria, sostiene che gli artt. 18, comma 4°, della L. n. 157/1992 e 16, comma 2°, lett. a), della L.R. Veneto n. 50/1993, sarebbero incostituzionali in quanto:

-il c.v., relativamente al detto unico contingente migratorio europeo, non potrebbe che essere altrettanto unico, nazionale, di competenza governativa o di chi dirà la legge, con la conseguente possibilità per l'I.S.P.R.A., tenuto a valutarlo preventivamente alla sua pubblicazione, di esprimersi una sola volta e non con 20 e più pareri quanti sono le Regioni richiedenti;

-la previsione di un calendario venatorio per ogni Regione, consentita dalle due norme sopra citate, moltiplicherebbe le discipline in relazione al diverso territorio regionale, senza assicurare l'esigenza di avere una corretta gestione e tutela della fauna selvatica migratoria per quanto concerne il numero di animali abbattibili ed abbattuti: le Regioni sarebbero infatti restie a fornire questi dati;

-la pressione venatoria, strettamente legata al contingente europeo e nazionale dei migratori, dovrebbe essere stabilita a livello nazionale, anche in ossequio ai principi di tutela dell'ambiente contenuti nell'art. 9 della Cost., mentre invece la previsione di diversi c.v. regionali non sarebbe ispirata alla tutela della fauna ma solo alla cura degli interessi regionali non aventi valenza unitaria.

La questione di costituzionalità, pur rilevante per la decisione del caso in esame, è tuttavia manifestamente infondata.

10.2. In punto di rilevanza va subito precisato che il calendario venatorio della Regione Veneto è stato emanato proprio in applicazione delle norme statali e regionali che vengono sospettate di incostituzionalità nel presente giudizio. E poiché le censure della ricorrente investono in via diretta la legittimità del potere delle Regioni di emanare più calendari venatori al posto di uno solo statale, la normativa censurata non si presta ad alcuna interpretazione adeguatrice.

Da qui la rilevanza della questione, che non può dirsi venuta meno a seguito della novella legislativa che ha da ultimo modificato l'art. 18, 4° comma, della L. n. 157/1992. Federaccia sostiene in proposito che per effetto dell'art. 11 *bis* della L. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, il testo dell'art. 18, comma 4°, della L. n. 157/1992, sarebbe stato ormai completamente riscritto, e dunque non si potrebbe oggi sottoporre al vaglio di costituzionalità una disposizione di legge assoggettata allo *jus superveniens*. Questa circostanza disvelerebbe altresì l'improcedibilità del primo mezzo di gravame.

L'eccezione, nei suoi diversi aspetti, va integralmente rigettata.

Difatti il calendario venatorio della Regione Veneto per l'anno 2023-2024 è stato approvato in attuazione delle norme censurate dalla ricorrente e la legittimità dell'atto amministrativo va esaminata, in virtù del principio espresso dal brocardo *tempus regit actum*, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (cfr. in questo senso: Corte Cost., ordinanza n. 76/2018).

Non viene dunque in rilievo lo *jus superveniens* con riguardo a questioni sollevate nell'ambito di giudizi di impugnazione di atti amministrativi.

Non guasta poi aggiungere che la novella normativa invocata dall'interveniente non ha comunque eliminato, tantomeno con effetti retroattivi, il potere delle Regioni di dotarsi di propri calendari venatori, ma ne ha unicamente modificato la *sedes materiae*, oggi prevista dal comma 2° dell'art. 18 della medesima legge statale, avente un contenuto sostanzialmente analogo alla precedente formulazione del comma 4° qui in contestazione. L'assenza di una modifica sostanziale della previsione normativa contestata dalla ricorrente rafforza dunque la conclusione della rilevanza della questione di costituzionalità della legislazione vigente al tempo dell'adozione del c.v., e parimenti non determina l'improcedibilità del primo mezzo.

10.3. Cionondimeno la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

E invero, sotto un primo aspetto le contestazioni della ricorrente sembrano investire direttamente l'ampia discrezionalità politica del Legislatore, discrezionalità che rimane tendenzialmente sottratta al sindacato costituzionale a norma dell'art. 28 della L. n. 87/1953, secondo cui il controllo di legittimità della Corte "*esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento*".

Non è dunque criticabile, in via di principio, la facoltà del Legislatore di scegliere fra diverse possibili modalità per dare attuazione ai precetti costituzionali, e così, per venire al caso di specie, rimane astrattamente precluso il controllo di merito tanto sulla decisione di adottare diversi calendari venatori regionali al posto che uno solo a valenza nazionale, quanto sulla scelta di investire l'I.S.P.R.A. del compito di offrire più consulenze alle singole Regioni piuttosto che una sola nei confronti dell'Amministrazione centrale.

10.4. Da altra angolatura la preferenza per un sistema connotato da una pluralità di cc.vv. regionali, se da un lato non confligge con le esigenze unitarie rappresentate dalla ricorrente e con il rispetto dei principi posti a tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, dall'altro lato si inserisce pienamente nel riparto di competenze legislative previsto dalla Carta costituzionale, non risultando nemmeno irragionevole: viene infatti offerta alle Regioni la concreta possibilità di implementare il livello di tutela della fauna selvatica avuto riguardo alle diverse realtà regionali che vengono in considerazione.

10.4a. Occorre muovere dal dato normativo sospettato di incostituzionalità e così ricordare che l'art. 18 della L. n. 157/1992, nel testo in vigore al tempo dell'approvazione del calendario venatorio della Regione Veneto, elencate le specie cacciabili e i periodi nei quali la caccia è consentita (comma 1°) oppure risulta espressamente preclusa (comma 1° *bis*), ai commi 2° e 4° ha poi previsto che "*2. I termini di cui al comma 1° possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le Regioni autorizzano le modifiche previo parere*

dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1°. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta [...] 4. Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”.

A sua volta l'art. 16 della L.R.V. n. 50/1993, in esecuzione delle previsioni normative appena citate, ha previsto che: “1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale sentito l'I.S.P.R.A., ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.

2. Il calendario venatorio regionale indica:

a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1°, articolo 18, della legge n. 157/1992; -omissis-”.

Orbene, come messo in evidenza dalla Corte costituzionale “la disciplina statale, che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio, è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente, vincolante per il legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2009 e n. 313 del 2006, nonché, successivamente, sentenze n. 233 del 2010 e n. 193 del 2010)” (cfr. la sentenza n. 191/2011).

E sempre la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che “l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. Come già affermato da questa Corte, la tutela dell'ambiente non può ritenersi propriamente una “materia”, essendo invece l'ambiente da considerarsi come un “valore” costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002). E, in funzione di quel valore, lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 della Costituzione.

Già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell'ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esauriva né rimaneva assorbita nelle competenze di settore (sentenza n. 356 del 1994), configurandosi l'ambiente come bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va pertanto salvaguardato nella sua interezza (sentenza n. 67 del 1992). La natura di valore trasversale, idoneo ad incidere anche su materie di competenza di altri enti nella forma degli standards minimi di tutela, già ricavabile dagli artt. 9 e 32 della Costituzione, trova ora conferma nella previsione contenuta nella lettera s) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, che affida allo Stato il compito di garantire la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema [...] la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s) ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale. Come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 323 del 1998, vi è un “nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, nel quale deve includersi - accanto all'elencazione delle specie cacciabili - la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio” (vd. Corte Cost., n. 536/2002).

Le esigenze unitarie di tutela della fauna selvatica migratoria rappresentate dalla ricorrente trovano dunque già compiuta espressione nella legislazione statale, che non solo elenca le specie cacciabili ma finanche delimita il periodo venatorio circoscrivendolo entro precisi confini temporali iniziali e finali, vietandolo durante determinate fasi di vita della fauna e infine impedendo alle Regioni di derogare *in pejus* alla suddetta disciplina, in quanto la stessa è come detto ascrivibile alla materia della tutela dell'ambiente di pertinenza esclusiva statale.

Sotto questo profilo è dunque evidente che la scelta di un sistema nel quale vi siano una pluralità di calendari venatori regionali non incide affatto, in senso limitativo, sul rispetto delle esigenze unitarie di tutela della fauna selvatica, attesa l'applicabilità su tutto il territorio italiano dei medesimi rigorosi limiti “minimi” previsti dalla normativa statale.

10.4b. A questo proposito non sembra poi superfluo ricordare che, come emerge dalla normativa statale e regionale citata nel paragrafo precedente, i calendari venatori regionali devono pur sempre essere adottati dopo aver sentito l'I.S.P.R.A.,



ossia l'Ente statale di consulenza tecnico-scientifica delle varie Regioni che è chiamato ad esprimersi sulla compatibilità tra le previsioni del singolo calendario venatorio in rapporto alle esigenze di tutela della fauna selvatica.

Ebbene il ruolo dell'I.S.P.R.A., organo unico operante a livello centrale, è proprio quello di garantire, attraverso l'emissione di pareri obbligatori anche se non vincolanti, la pienezza delle funzioni di indirizzo uniforme, a livello nazionale, e di alto profilo scientifico, atte ad assicurare, sul piano regionale e locale, la corretta e omogenea applicazione delle norme nazionali a tutela dell'ambiente (la L. n. 157/1992) di derivazione comunitaria.

Sicché anche sotto quest'aspetto rimane salvaguardata, a livello normativo, la coerenza della gestione faunistica decisa nei diversi livelli regionali rispetto alle esigenze unitarie imposte dalla tutela dell'ambiente, con particolare riguardo alle necessità poste dalla fauna selvatica migratoria.

10.4c. La tenuta del detto sistema normativo non può del resto venire meno solo perché, secondo la tesi della ricorrente, alcune Regioni non hanno elaborato e/o fornito i dati sugli animali abbattuti nelle singole annate, non rendendo così possibile, o comunque frapponendo seri ostacoli alla possibilità di conoscere *ex ante* gli elementi in base ai quali redigere il c.v..

Infatti tali problematiche non legittimano per ciò solo l'accentramento in capo ad organi statali della funzione amministrativa di elaborazione e pubblicazione del calendario venatorio, ma, quando del caso, abilitano semmai alla tutela degli interessi incisi dall'inerzia e/o dal ritardo dell'Amministrazione mediante gli ordinari rimedi consentiti dall'ordinamento vigente.

10.4d. Sotto altro aspetto il Tribunale non può del resto mancare di rilevare che le Regioni godono di indubbie competenze in materia di caccia secondo il riparto delle materie delineato dalla Carta costituzionale vigente. La "caccia" rientra infatti, per costante orientamento giurisprudenziale, nell'elenco "silenzioso" delle materie di competenza regionale residuale (art. 117, comma 4°, della Cost.). La Corte Costituzionale ha da tempo ribadito che la materia della caccia è una "*materia certamente affidata alla competenza legislativa residuale della Regione*" (sentenza n. 10/2019), sottolineando come essa non "*possa ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale*" (sentenza n. 7/2019). E nella recentissima pronuncia che ha riguardato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R.V. n. 2/2022, approvativa del piano faunistico-venatorio regionale del Veneto per il periodo 2022-2027, la Corte ha avuto modo di ribadire che "*la materia della caccia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992, a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema. Tale legge stabilisce il punto di equilibrio tra «il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale» e «l'interesse [...] all'esercizio dell'attività venatoria» (sentenza n. 4 del 2000); conseguentemente, i livelli di tutela da questa fissati non sono derogabili in pejus dalla legislazione regionale (da ultimo, sentenze n. 139 e n. 74 del 2017)» (Corte Cost., n. 148/2023).*

In quanto di competenza regionale la disciplina della caccia e l'esercizio delle funzioni amministrative nella detta materia non può dunque essere sottratta al Legislatore regionale per essere attribuita a quello statale, tanto più per il fatto che il Legislatore regionale è comunque chiamato, ai sensi dell'art. 117, comma 1°, della Cost., ad esercitare la propria potestà legislativa "*nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*", e inoltre anche a provvedere "*all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza*" (art. 117, comma 5°, Cost.).

Anche da questo angolo prospettico rimane dunque comprovata la correttezza dell'attuale sistema giuridico, nella parte che consente alle Regioni di dotarsi del proprio calendario venatorio, essendo del tutto legittimo ritenere che, nel nuovo contesto istituzionale ed ordinamentale realizzato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni abbiano esse stesse non solo il potere ma finanche l'obbligo di dare attuazione, in via legislativa e amministrativa, alla normativa internazionale ed europea nella materia di loro competenza legislativa residuale della caccia (in senso conforme si veda anche la pronuncia di questo Tribunale n. 1263/2020).

10.4e. Infine il Collegio non ritiene che le previsioni legislative contestate dalla ricorrente, abilitando le Regioni ad adottare un proprio calendario venatorio nel rispetto delle norme statali, possano dirsi affette da profili di irragionevolezza. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 7/2019 -avente ad oggetto la questione di costituzionalità delle norme piemontesi che vietano la caccia ad alcune specie di animali considerate, invece, cacciabili dall'art. 18 della legge n. 157/1992- ha infatti avuto modo di chiarire che, dalla collocazione costituzionale della materia "*tutela dell'ambiente*" tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, non discende "*un vincolo capace di imporsi in ogni caso all'autonomia delle Regioni, anche a prescindere dalla presenza di competenze regionali incise dalla disciplina statale*". Difatti "*il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, mantiene ... salva la facoltà di queste di adottare, nell'esercizio delle loro attribuzioni legislative, norme di tutela più elevata*". Da ciò la Corte ha fatto discendere che, "*se da un lato i precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema «non sono derogabili in pejus dalla legislazione regionale (da ultimo, sentenze n. 139 e n. 74 del 2017)», dall'altro quest'ultima ben può, invece, intervenire su tale disciplina «innalzando il livello della tutela» (sentenza n. 174 del 2017) nell'esercizio delle proprie competenze*".



Nella giurisprudenza della Corte si è pertanto andato consolidando il principio secondo cui anche la normativa regionale è abilitata a derogare alla disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema purché innanzi il livello di protezione offerto da quest'ultima nella parte che esprime regole minime e uniformi di tutela. Il tutto sul presupposto che lo stato di conservazione di una o più specie faunistiche, e il loro rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce, può risultare significativamente diverso in funzione dell'ambito geografico considerato.

Sotto questo aspetto ben si comprende dunque il ruolo chiave delle Regioni le quali, avuto riguardo alla diversità dei rispettivi contesti territoriali dal punto di vista orografico, ambientale e climatico, ben possono contestualizzare l'azione amministrativa rispetto a ciascuna specifica realtà regionale, adottando misure migliorative rispetto a quelle previste dalla legge statale, e fornendo in proposito una risposta adeguata alle (muted) esigenze del territorio regionale di riferimento, secondo una logica di sussidiarietà che la previsione di un unico calendario venatorio nazionale non sarebbe evidentemente in grado di garantire in egual misura atteso il suo carattere nazionale.

La questione di costituzionalità, per tutte le ragioni sin qui rassegnate, è dunque manifestamente infondata, e tanto determina al contempo il rigetto del primo motivo di ricorso.

11. Si tratta ora di stabilire se il calendario venatorio che la Regione Veneto ha approvato per l'annata 2023/2024 sia affetto, o meno, dai vizi denunciati con il secondo, quarto, sesto e settimo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente sottoponendo al Collegio la comune contestazione dell'operato della Regione, incolpata di essersi discostata dal parere dell'I.S.P.R.A. senza un'adeguata istruttoria e una congrua motivazione, assumendo a conforto della sua decisione dati incompleti, erronei e per di più contrastanti con quelli desumibili dai cc.dd. *key-concepts* pubblicati dalla Commissione Europea a fine 2021, senza rispettare il principio di precauzione che subordina alla conservazione delle specie faunistiche l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, al fine di garantire la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale.

La prospettiva della ricorrente merita adesione nei limiti delle considerazioni appresso delineate.

11.1. Occorre subito ricordare che ai sensi dell'art. 7, comma 4°, della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la *"conservazione degli uccelli selvatici"* (c.d. *"Direttiva Uccelli"*), *"gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia"*.

Il recepimento in Italia della detta fonte comunitaria è avvenuto attraverso la già menzionata L. n. 157/1992, che consente la caccia delle specie migratorie elencate nell'Allegato II della Direttiva a condizione che ciò avvenga in modo sostenibile e non metta a rischio la loro sopravvivenza. A tal proposito la L. n. 157, per quanto qui di interesse, ha in particolare previsto che *"L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:*

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli" (art. 18, comma 1°-bis).

L'importanza di consentire delle forme di utilizzo sostenibile degli uccelli selvatici è stata subito messa in luce dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in un fondamentale arresto, ha avuto modo di chiarire che *"la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione"* (C.G.E 19 gennaio 1994, caso C-435-1992).

Per le specie migratorie assume dunque una rilevanza cruciale conoscere con esattezza (tra l'altro) i tempi di inizio e di fine del periodo riproduttivo e, con particolare riguardo alle contestazioni da esaminare, le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri. A tal fine la Commissione Europea, a far data dal 2001, ha provveduto a raccogliere in un documento denominato *key concepts document* (in prosieguo anche *"k.c.d."*) tutte le migliori informazioni disponibili sul periodo di migrazione pre-nuziale e di riproduzione delle specie cacciabili, e questo al dichiarato fine di garantire il rispetto dei principi contenuti nell'art. 7, comma 4°, della *"Direttiva Uccelli"*. Nel corso degli anni le informazioni contenute nel *k.c.d.*, peraltro approvate dal Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (c.d. *"Comitato ORNIS"*) istituito in applicazione dell'art. 16 della già ricordata direttiva 2009/147/CE, sono state via via adeguate ai tempi e, da ultimo, nel corso del 2018 è astato avviato un processo di aggiornamento dei periodi riproduttivi e migratori della fauna selvatica che si è concluso al termine del 2021 con la redazione del documento dal titolo *"Huntable bird species under the birds directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States"*, depositato in giudizio dalla Regione Veneto (doc. n. 12).



Questo documento offre (letteralmente) una panoramica scientifica dei periodi di ritorno degli uccelli selvatici ai luoghi di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri, rappresentando uno studio attendibile per numero, qualità, completezza delle informazioni e della bibliografia ed autorevolezza dei curatori (cfr. il doc. n. 11 dep. dalla Regione Veneto), costituendo il *k.c.d.* 2021 adottato sotto l'egida della Commissione U.E. quale punto di riferimento a livello unionale al fine di garantire il rispetto dell'art. 7, comma 4°, della Direttiva Uccelli.

Con l'ulteriore documento "*Guida Interpretativa sulla Direttiva Uccelli*", prodotto dalla Commissione Europea nel 2004 (e poi revisionato nel 2008), il medesimo organo europeo ha fornito indirizzi interpretativi concernenti il *k.c.d.* al fine di orientare gli Stati membri in sede di predisposizione dei calendari venatori, secondo direttrici conformi alle prescrizioni europee.

A venire in rilievo è innanzitutto la previsione del paragrafo 2.7.2 della citata Guida interpretativa, secondo la quale "*nello studio sui "Concetti fondamentali" i dati relativi al periodo di riproduzione e migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è, quindi, di dieci giorni. Pertanto la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale*". Secondo il paragrafo 2.7.9. "*nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e di chiusura della caccia a norma dell'art. 7, paragrafo 4, della Direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. par. 2.7.2)*".

Ancor più significativo ai fini interpretativi è poi il paragrafo 2.7.10 della Guida, laddove si dispone che "*se si verifica una sovrapposizione nei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno stabiliti a livello nazionale, è possibile dimostrare ricorrendo a dati scientifici e tecnici che non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella Regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi...in assenza di dati regionali, l'analisi delle sovrapposizioni deve basarsi su dati nazionali*".

Secondo la giurisprudenza amministrativa la previsione dei suddetti margini di flessibilità va letta nel senso di assegnare ai periodi di sovrapposizione cristallizzati nel *k.c.d.* una valenza statistica di tipo probabilistico avente un carattere prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche di migrazione diverse maturate nelle specifiche Regioni (cfr. C.d.S., III Sez., n. 7182/2019 e n. 3852/2018).

Da ultimo nel settembre 2018 l'*Euring*, ossia un'organizzazione internazionale che si occupa di studiare la migrazione degli uccelli in Europa e in Africa, ha avviato un progetto denominato "*Eurasian-African Bird Migration Project*", raccogliendo una serie di dati riuniti in un rapporto (c.d. "*Euring Report*") depositato anch'esso in giudizio dalla Regione Veneto (doc. n. 10).

Il calendario venatorio della Regione Veneto ha privilegiato le informazioni estratte dal *database* dell'*Euring*, mentre l'I.S.P.R.A. ha fatto propri i dati del *key concepts document* pubblicato dalla Commissione Europea nel 2021 e le risultanze dell'istruttoria comunicate dalla Regione Veneto con la nota prot. n. 233548 del 2.5.2023 (doc. n. 4 dep. dalla Regione).

11.2. Non pare poi superfluo, da un lato, ribadire che il calendario venatorio deve essere adottato sentito l'I.S.P.R.A. (cit. art. 18, comma 4°, della L. n. 157/1992 e l'art. 16, commi 1° e 2° lett. 'a', della L.R. n. 50/1993), il quale esprime un parere obbligatorio ma non vincolante, dal quale l'Amministrazione regionale può discostarsi purché fornisca congrua e adeguata motivazione delle scelte difformi operate (il principio è pacifico in giurisprudenza, e con specifico riferimento ai precedenti di questo Tribunale si vedano da ultimo le sentt. n. 97/2023 e n. 155/2022, che richiamano la pronuncia del C.d.S. n. 3852/2018).

In particolare, la valutazione tecnica formulata dall'I.S.P.R.A. può essere superata in presenza di dati univoci, specifici e aggiornati che la smentiscano, e al contrario laddove la Regione non disponga di dati con simili caratteristiche deve ritenersi prevalente il giudizio dell'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza appositamente istituito con legge per censire la fauna selvatica e studiarne lo stato e l'evoluzione (art. 7 della legge n. 157 del 1992).

Il Consiglio di Stato ha infatti precisato, quanto al valore del parere dell'I.S.P.R.A. in materia venatoria, che un discostamento da parte della Regione è possibile solo "*per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili*", e quindi quando vi siano "*elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello*" (vd. C.d.S. n. 3852/2018; ordinanza n. 5027/2022), che dimostrano l'inadeguatezza delle statuizioni dell'I.S.P.R.A. rispetto al caso concreto.

Infine, occorre ricordare che in mancanza di certezza scientifica l'attività di programmazione, regolazione e quella più strettamente amministrativa, devono ispirarsi al principio di precauzione, il quale può giustificare l'adozione di misure di protezione -in questo caso dell'ambiente e degli ecosistemi- anche laddove permangano incertezze scientifiche sull'esistenza o la portata dei rischi (in questi termini, si vd. la sent. della C.G.U.E. del 09.06.2016, resa nelle cause riunite

C-78/16 e C-79/16).

11.3. Tanto premesso, seguendo l'ordine di prospettazione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo la ricorrente ha anzitutto contestato il c.v. sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, oltretutto per la violazione del principio di precauzione, opponendosi alla chiusura della stagione di caccia per la specie degli anatidi fissata dalla Regione Veneto a tutto il 31.1.2024 (motivi II e IV, riferiti al punto 2°, lett. "h", dell'allegato "B" alla d.G.R. n. 1009/2023).

11.3a. A dire della L.A.C. la chiusura della caccia al 31.1.2024, valevole in via indifferenziata per tutte le sottospecie degli anatidi, sarebbe il frutto di un'istruttoria connotata dall'assunzione di dati erronei o comunque dichiaratamente parziali, assunti in contrasto con le indicazioni fornite dall'I.S.P.R.A. nel proprio parere e più in generale nella sua "Guida alla stesura dei calendari venatori" (doc. n. 8 della Regione), senza nemmeno conferire il giusto rilievo al principio di precauzione. Una stagione venatoria prolungata fino al 31 gennaio p.v. non sarebbe dunque coerente con i dati desumibili dal *k.c.d.* 2021 e quindi, di riflesso, con la stessa previsione di cui all'articolo 7 della Direttiva Uccelli che vieta la caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione.

11.3b. La Regione ha opposto che il c.v. sarebbe supportato da adeguati approfondimenti tecnici e bibliografici anche quanto ai dati degli abbattimenti, i quali, pur limitati al triennio 2017-2020, consentirebbero di superare i rilievi contenuti nel parere dell'I.S.P.R.A.. Secondo l'Amministrazione non si potrebbero efficacemente invocare le pronunce n. 97/2023 e n. 155/2022, annullatorie delle due precedenti versioni del c.v. nelle parti in allora contestate dalla medesima odierna ricorrente, poiché la nuova versione del calendario risulterebbe comunque coerente con i dati raccolti dall'*Euring* e contenuti nel *database* versato agli atti del giudizio (doc. n. 10). Passate in rassegna le varie specie cacciabili fino al 31.1.2024 la Regione ha quindi concluso per l'infondatezza delle doglianze della ricorrente.

11.3c. Queste ultime, in realtà, sono fondate nei sensi e limiti in appresso indicati.

Verranno prese in considerazione le diverse sottospecie appartenenti alla specie degli anatidi secondo la indicazione del ricorso alle pagg. 19 e 20.

11.3c.1. Con riferimento al germano reale (*alias Anas Platyrhynchos*) l'I.S.P.R.A. (vd. pag. 16 della sua Guida dep. *sub* doc. n. 8 della Regione e pag. 11 del parere allegato alla d.G.R. n. 1009/2023) ha suggerito quale data di chiusura della caccia il 20.1.2024, tenendo conto del fatto che la migrazione prenuziale di questi uccelli inizia nella prima decade di gennaio (cfr. in questo senso il dato della Regione Veneto contenuto a pag. 26 del doc. n. 12 della Regione), ma che vi sia da considerare al contempo il buono stato di conservazione del germano in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia.

Di contro la Regione Veneto nella d.G.R. impugnata ha previsto di mantenere la data del 31.1.2024 essenzialmente in considerazione:

-del fatto che "*l'Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione "EURING Eurasian-African Bird Migration Project - Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC", alle pagine 59-62, individua la III decade di gennaio per l'inizio della migrazione pre-riproduttiva;*

-del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida);

-della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) già facente parte della DGR n. 970/2022 quale Allegato C".

La Regione ha altresì aggiunto che "*la relativa uniformità nella distribuzione dei prelievi nel corso delle tre stagioni venatorie considerate conferma che tale specie in Italia assume natura sedentaria, e i capi che sono interessati dalla migrazione sono effettivamente rari come hanno dimostrato recenti tentativi di tracciamento mediante telemetria, ciò a voler significare che le date di inizio migrazione indicate dal parere ISPRA (ultima decade di dicembre) (che a sua volta richiama quelle dei Key Concepts 2021) non sono conciliabili con quelle individuate dall'Atlante Europeo delle Migrazioni (III settimana di gennaio) in quanto riguardano i piccoli contingenti della popolazione che, appunto, affronta la migrazione e non invece l'intera popolazione. Sulla base della analisi dei tesserini venatori va evidenziato l'interesse venatorio rappresentato dal Germano reale da parte dei cacciatori (circa 6.000 unità) i quali realizzano un carniere medio stagionale di 7-8 capi su un totale di potenziale di 425 capi per l'avifauna migratoria".*

La motivazione addotta dalla Regione non è in grado di superare i rilievi dell'I.S.P.R.A..

Difatti per la sottospecie in esame sussiste una sovrapposizione c.d. "reale" (vd. il già citato art. 2.7.2. della "Guida Interpretativa" della Commissione Europea) tra il periodo di migrazione prenuziale indicato dall'I.S.P.R.A. sulla scorta del *k.c.d.* 2021 (I decade di gennaio) e la stagione della caccia che si prevede di protrarre fino alla fine della III decade di gennaio.

Di conseguenza, non era possibile autorizzare il prelievo venatorio fino al 31.1.2024 avvalendosi della decade di sovrapposizione, che al più potrebbe riguardare solo i casi di sovrapposizione "teorica" -ossia quella limitata ad un solo periodo di dieci giorni tra la decade individuata dal *k.c.d.* e quella che segna la fine del prelievo venatorio-, e come già detto in precedenza pur sempre dimostrando che in tale spazio temporale di teorica sovrapposizione non si verifica la migrazione prenuziale della specie.



Né vale in senso contrario il generico richiamo al buono stato di conservazione della specie che non legittima il superamento della normativa eurolimitaria ritenuta vincolante in quanto emanata non per promuovere la caccia ma per salvaguardare l'avifauna, condizionando a detto obiettivo il prelievo venatorio (cfr. in questo senso C.d.S., n. 7609/2020). Va tuttavia anche osservato che la Regione Veneto ha individuato l'inizio del periodo della migrazione nella III decade di gennaio invocando le informazioni contenute nel rapporto dell'*Euring* redatto dal prof. dr. Franz Bairlein (*Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany*), con la collaborazione del prof. dr. Frank Mattig (*Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany*) e del Dr. Roberto Ambrosini (Università di Milano, Milano, Italia), informazioni che infine sono state semplicemente privilegiate rispetto a quelle del *k.c.d.* 2021.

Ma per fare questo l'Amministrazione regionale non ha al contempo offerto chiari ed univoci elementi atti ad attestare non solo il grado di accreditamento dell'*Euring* nella comunità scientifica di riferimento, ma neanche la solidità tecnica del *report* da questo redatto in relazione ai (diversi) dati discendenti dal *k.c.d.* 2021.

E invero, secondo la prospettiva della Regione sarebbe il *k.c.d.* ad essere privo di paternità e dunque a non poter assurgere al livello di un Atlante europeo delle Migrazioni (così a pag. 11 della memoria dep. il 16.10.2023). Sennonché, come già detto in precedenza il *k.c.d.* è unanimemente accreditato a livello tecnico-scientifico, tanto da ritenere che le informazioni in esso contenute integrino l'art. 7, comma 4°, della "Direttiva Uccelli" (da ultimo si veda la sent. del T.A.R. Campania, n. 4360/2023). E la stessa Regione ha depositato in giudizio l'"Atlante Europeo delle Migrazioni" (doc. n. 12) che corrisponde proprio al documento "*Huntability of bird species under the birds directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States*" costituente il *k.c.d.* 2021 di fonte unionale.

Non si può pertanto dubitare della valenza del *k.c.d.*, che come rimarcato in molteplici precedenti giurisprudenziali (cfr. da ultimo: T.A.R. Veneto n. 97/2023) rappresenta uno studio scientifico attendibile non solo per il suo riconoscimento a livello unionale, ma neanche per il numero, la qualità e la completezza delle informazioni nonché della bibliografia ed autorevolezza dei curatori (vd. il doc. 11 della Regione).

Quanto sin qui detto è già sufficiente ad incrinare la prospettiva della Regione, che sembra aver conferito ai dati contenuti in quello che, alla resa dei conti, altro non è che un *database*, un valore (per così dire) "assolutizzante", senza però prima chiarirne la valenza scientifica e il grado di verificabilità delle informazioni in comparazione con quelle del *k.c.d.* 2021. Ritiene pertanto il Collegio che la Regione non abbia dimostrato che lo studio da essa impiegato sia più attendibile, e quindi da preferire, rispetto a quello utilizzato dall'I.S.P.R.A. per l'individuazione della decade di inizio della migrazione prenuziale. E proprio la permanenza di dati discordanti (quelli dell'*Euring* rispetto al *k.c.d.* 2021) avrebbe dunque imposto un approccio maggiormente cautelativo e comunque una motivazione rafforzata a giustificazione della decisione di aderire ai primi piuttosto che ai secondi.

La possibilità di discostarsi dalle indicazioni dell'I.S.P.R.A., formulate in applicazione del *k.c.d.*, è infatti ammessa "*per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili, e quindi quando vi siano elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello*" (vedasi tra le più recenti: T.A.R. Sardegna, n. 826/2023; T.A.R. Sicilia, ordinanza n. 512/2023; T.A.R. Emilia Romagna, ordinanza n. 298/2023; C.d.S., ordinanza n. 5027/2022; T.A.R. Sicilia, n. 3691/2022).

Di ciò, come detto, non vi è concreta evidenza agli atti del giudizio.

E anzi l'istruttoria prodromica all'approvazione del c.v., nel fornire all'I.S.P.R.A. i dati complessivi di prelievo del germano reale ottenuti dall'analisi dei tesserini dei cacciatori veneti risalenti alle annate 2017-2019, dimostra un progressivo aumento dei capi abbattuti proprio tra la II e la III decade di gennaio (vd. la pag. 51 del doc. n. 4 dep. dalla Regione), quando cioè secondo il *k.c.d.* 2021 la migrazione prenuziale è in pieno svolgimento.

La decisione della Regione, apparendo dunque immotivata, si pone in frontale contrasto con le previsioni dell'art. 7, comma 4°, della Direttiva 2009/147/CE, e dell'art. 18, comma 1° *bis*, della L. n. 157/1992.

Il punto 2°, lett. "h", dell'allegato "B" alla d.G.R. n. 1009/2023, approvativa del calendario venatorio della Regione Veneto per la stagione 2023/2024, è pertanto illegittimo e va annullato nella parte in cui prevede la chiusura della caccia al germano reale al 31.01.2024 invece che al 20.01.2024.

11.3c,2. Con riferimento alla folaga (*alias Fulica Atra*), l'I.S.P.R.A. (vd. pag. 22 della sua Guida dep. *sub* doc. n. 8 della Regione e pag. 11 del parere allegato alla d.G.R. n. 1009/2023) ha suggerito quale data di chiusura della caccia il 20.1.2024, atteso che secondo il *k.c.d.* l'inizio della migrazione prenuziale è previsto per il 20 gennaio (3° decade di gennaio) (cfr. in questo senso il dato della Regione Veneto contenuto a pag. 88 del doc. n. 12 della Regione).

Di contro la Regione Veneto nella d.G.R. impugnata ha previsto di mantenere la data del 31.1.2024 utilizzando in buona sostanza i medesimi argomenti già spesi per il germano reale, e quindi essenzialmente in considerazione del fatto che:

-la normativa nazionale vigente (*id est* l'art. 18 della L. n. 157/1992) prevede la cacciagione nell'arco temporale tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio;

-"*la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentito dal documento Guida interpretativa;*

-*in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi;*

-della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
-che l'Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione "EURING Eurasian-African Bird Migration Project - Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC", alle pagine 98-101, individua la I decade di febbraio per l'inizio della migrazione pre-riproduttiva";

La motivazione addotta dalla Regione non è in grado di superare i rilievi dell'I.S.P.R.A..

Difatti sull'attendibilità e in merito alla (im)possibilità di privilegiare i dati dell'Euring rispetto a quelli del k.c.d. si è già detto nel paragrafo precedente, cui per ragioni di sintesi si rinvia.

In questa sede va invece evidenziato che a superare la motivazione dell'I.S.P.R.A. non basta di certo il rinvio alla Legislazione statale che astrattamente non vieti la caccia della specie nel periodo fino al 31.1.2024, e neppure il generico avvalimento della c.d. "decade di sovrapposizione".

Difatti la "Guida Interpretativa" della Commissione Europea ha messo in chiaro che occorre rispettare pienamente le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4°, aggiungendo che "pertanto, in tutti i casi sarà necessario conformare la legislazione nazionale e/o regionale che fissa i periodi di caccia a tali disposizioni" (§ 2.7.8). E come detto in precedenza nel § 11.1., la possibilità per l'Amministrazione di posticipare la chiusura della caccia fino a farla coincidere con la prima decade del periodo di migrazione prenuziale rimane assoggettata alla dimostrazione che nella decade di sovrapposizione "teorica" non si verifica "in concreto" la migrazione prenuziale della specie considerata.

Pertanto anche in questo caso la permanenza di dati discordanti (quelli dell'Euring rispetto al k.c.d. 2021) imponeva un approccio cautelativo e comunque una motivazione rafforzata, a dimostrazione che nel territorio regionale la migrazione prenuziale della folaga "in concreto" non si verificava nella III decade di gennaio.

Ma tanto non emerge dagli atti del giudizio i quali, all'opposto, dimostrano che il prelievo della folaga, nel periodo in considerazione, vede quasi quadruplicati i capi abbattuti (vd. la pag. 61 del doc. n. 4 dep. dalla Regione).

L'istruttoria prodromica all'approvazione del c.v., rappresentata dall'analisi dei tesserini dei cacciatori veneti risalenti alle annate 2017-2019, conferma pertanto una situazione quantomeno di incertezza sull'inizio effettivo della data di migrazione prenuziale della specie in considerazione, imponendo alla Regione il più scrupoloso ossequio del principio di precauzione nel superiore intento di dare piena attuazione alla previsione dell'art. 7, comma 4°, della "Direttiva Uccelli", recepito dall'art. 18, comma 1° bis, della L. n. 157/1992, che vieta perentoriamente la caccia nel periodo di migrazione prenuziale.

In materia venatoria è stato infatti chiarito che "il principio comunitario di precauzione di cui all'art. 191, par. 2, del Trattato dell'Unione Europea fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, anche indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano" (C.d.S., n. 8126/2021).

Del resto è la Regione Veneto a dichiarare all'I.S.P.R.A. di non avere dati più aggiornati relativamente ai tesserini venatori essendo "in fase di ultimazione la lettura ottica dei tesserini venatori relativi alle stagioni venatorie 2020-2021 e 2021-2022 che verranno quanto prima resi disponibili" (doc. 4, pag. 2): e anche questo elemento non avrebbe potuto legittimare lo slittamento della chiusura della stagione venatoria rispetto al periodo indicato dall'I.S.P.R.A..

La decisione della Regione in relazione alla specie in esame non ha fatto dunque buon governo dei principi frutto della copiosa elaborazione giurisprudenziale intervenuta in materia, tra i quali quelli per cui:

-*"la mancata osservanza delle indicazioni fornite dal documento "Key Concepts" presuppone da parte della Regione una motivazione adeguata, basata su dati certi in ordine alla differente data di inizio delle migrazioni pre-nuziali"* (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852).

-*"la regola della c.d. decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida, richiede la dimostrazione della sovrapposizione. In assenza di dati certi deve invece operare il principio di precauzione con l'applicazione dei termini di cui al documento "Key Concepts"* (Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2020, n. 7609).

Il punto 2°, lett. "h", dell'allegato "B" alla d.G.R. n. 1009/2023, approvativa del calendario venatorio della Regione Veneto per la stagione 2023/2024, è pertanto illegittimo e va annullato nella parte in cui prevede la chiusura della caccia alla folaga al 31.01.2024 invece che al 20.01.2024.

11.3c.3. Con riferimento alla gallinella d'acqua (*alias Gallinula Chloropus*) l'I.S.P.R.A. (vd. le pagg. 10 e 11 del parere allegato alla d.G.R. n. 1009/2023) ha rilevato che il k.c.d. 2021 ha anticipato la decade di inizio della migrazione di tre decenni (attuale: III decade di gennaio), suggerendo quale data di chiusura della caccia il 20.1.2024 (3° decade di gennaio) (cfr. in questo senso il dato della Regione Veneto contenuto a pag. 86 del doc. n. 12 della Regione).

Di contro la Regione Veneto nella d.G.R. impugnata ha previsto di mantenere la data del 31.1.2024 essenzialmente in considerazione del fatto che:

-*"l'Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione "EURING Eurasian-African Bird Migration Project - Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC", alle pagine 95-97, individua la I decade di febbraio per l'inizio della migrazione pre-riproduttiva;*

-del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida)”.

La motivazione addotta dalla Regione non è in grado di superare i rilievi dell’I.S.P.R.A..

Difatti l’Amministrazione regionale, nel riferirsi ai dati della migrazione pre-nuziale contenuti nell’*Euring report* (I decade di febbraio), indica un periodo diverso da quello che sempre la Regione Veneto aveva sottoposto all’I.S.P.R.A. nella relazione istruttoria del 2.5.2023, prodromica all’approvazione del c.v., ove si indicava l’inizio del periodo della migrazione proprio nella III decade di gennaio (vd. pag. 132 del doc. n. 4 della Regione). La stessa difesa della Regione conferma quest’ultimo dato (pag. 33 della memoria dep. il 16.10.2023), che risulta altresì acclarato dalla lettura dei tesserini venatori, i quali, pur risalenti alle sole annate 2017-2019, dimostrano la più alta percentuale di abbattimenti di capi proprio tra la II e la III decade di gennaio (vd. la pag. 33 del doc. n. 4 dep. dalla Regione).

Di conseguenza, anche in questo caso permanendo una situazione di incertezza scientifica sull’inizio della data di migrazione pre-nuziale della specie in considerazione, la Regione avrebbe dovuto fare buon governo del principio di precauzione aderendo al parere dell’I.S.P.R.A., che ha evidenziato la necessità di non andare oltre il 20.1.2024.

La decisione della Regione si pone dunque in contrasto con le previsioni dell’art. 7, comma 4°, della Direttiva 2009/147/CE, e dell’art. 18, comma 1° bis, della L n. 157/1992, e in ogni caso non ha fatto dunque buon governo dei principi di adeguatezza della motivazione e di precauzione già ricordati nei paragrafi precedenti.

Il punto 2°, lett. “h”, dell’allegato “B” alla d.G.R. n. 1009/2023, approvativa del calendario venatorio della Regione Veneto per la stagione 2023/2024, è pertanto illegittimo e va annullato nella parte in cui prevede la chiusura della caccia alla gallinella d’acqua al 31.01.2024 invece che al 20.01.2024.

11.3c,4. Con riferimento all’alzavola (*alias Anas Crecca*), l’I.S.P.R.A. (vd. le pag. 20 e 21 della sua Guida dep. sub doc. n. 8 della Regione e le pagg. 10 e 11 del parere allegato alla d.G.R. n. 1009/2023) ha suggerito quale data di chiusura della caccia il 20.1.2024, tenendo conto del fatto che secondo il *k.c.d.* 2021 la migrazione pre-nuziale di questi uccelli inizia nella prima decade di gennaio ma che vi fosse da considerare al contempo l’incremento del *trend* demografico dell’alzavola in Europa (cfr. in questo senso il dato della Regione Veneto contenuto a pag. 24 del doc. n. 12 della Regione). Al contempo l’I.S.P.R.A., in considerazione della sovrapposizione tra i periodi di migrazione e di cacciagione così creati, ha provveduto ad informare la Commissione Europea con nota del 21.9.2022, prot. n. 51894.

Di contro la Regione Veneto, nella d.G.R. impugnata, ha previsto di mantenere la data del 31.1.2024 essenzialmente in considerazione del fatto che:

-“ L’Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione "EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC", alle pagine 55-58, individua la I decade di febbraio per l’inizio della migrazione pre-riproduttiva;

-la specie è stata oggetto di una ricerca con telemetria satellitare condotta anche in Veneto, sfociata in una pubblicazione sulla rivista di ornitologia scientifica internazionale IBIS (Giunchi et al., 2018), in cui si conferma che le prime partenze per la migrazione pre-nuziale in Veneto e in altre regioni italiane avvengono in febbraio;

-la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi”.

La motivazione addotta dalla Regione non è in grado di superare i rilievi dell’I.S.P.R.A..

Difatti, come rilevato dall’I.S.P.R.A. a pag. 11 del parere allegato alla d.G.R. n. 1009/2023, nella stessa mappa riportata nell’*Euring report* preso in considerazione dalla Regione Veneto, *“la linea che segna il passaggio tra la terza decade di gennaio e la prima di febbraio ricade in corrispondenza del territorio regionale; 2) i dati di carnieri raccolti da codesta Amministrazione mostrano un fortissimo aumento a fine gennaio, suggerendo che vi sia conseguentemente un incremento del numero di individui presenti; una conferma di tale incremento si potrà ottenere considerando, oltre al numero di uccelli incarnierati, anche il dato relativo allo sforzo di caccia. D’altra parte la pubblicazione di Giunchi et al. 2018, citata da codesta Amministrazione per sostenere che l’inizio della migrazione dell’Alzavola non comincia prima di febbraio, riporta dati che confermano una partenza dei primi individui già in gennaio. Nell’articolo, infatti, si legge che, su 24 individui marcati tramite strumentazione GPS, uno ha iniziato la migrazione già il 23 gennaio, a riprova di movimenti di risalita precoci”*.

A queste considerazioni l’Amministrazione regionale non ha di fatto in alcun modo replicato offrendo dati certi in ordine alla differente data di inizio della migrazione pre-nuziale, e tanto basta, anche alla luce di quanto detto in precedenza sulla computabilità della decade di sovrapposizione, a rendere complessivamente immotivata e/o non adeguatamente motivata la scelta di estendere la caccia all’alzavola a tutto il 31.1.2024.

In questo senso depongono del resto, come osservato dall’I.S.P.R.A., proprio i dati dei tesserini venatori elaborati dalla Regione, i quali appunto vedono quasi triplicare gli abbattimenti (dell’ordine delle migliaia) tra la II e la III decade di gennaio (vd. la pag. 45 del doc. n. 4 dep. dalla Regione).

Il punto 2°, lett. “h”, dell’allegato “B” alla d.G.R. n. 1009/2023, approvativa del calendario venatorio della Regione Veneto per la stagione 2023/2024, è pertanto illegittimo e va annullato nella parte in cui prevede la chiusura della caccia

all'alzavola al 31.01.2024 invece che al 20.01.2024.

11.3c,5. Con riferimento alla canapiglia (*alias Anas Strepera*), l'I.S.P.R.A. (vd. pag. 17 della sua Guida dep. sub doc. n. 8 della Regione e pag 11 del parere allegato alla d.G.R. n. 1009/2023) ha suggerito quale data di chiusura della caccia il 20.1.2024, atteso che secondo il *k.c.d.* l'inizio della migrazione prenuziale è previsto per il 20 gennaio (3° decade di gennaio) (cfr. in questo senso il dato della Regione Veneto contenuto a pag. 22 del doc. n. 12 della Regione).

Di contro la Regione Veneto nella d.G.R. impugnata ha previsto di mantenere la data del 31.1.2024 essenzialmente in considerazione del fatto che:

-*"l'Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione "EURING Eurasian-African Bird Migration Project - Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC", alle pagine 51-54, individua la I decade di febbraio per l'inizio della migrazione pre-riproduttiva;*

-*il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.400 - 125.000;*

-*la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentita dal documento Guida interpretativa;*

-*in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;*

-*dell'assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);*

-*i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020)".*

La motivazione addotta dalla Regione anche in questo caso non conduce al superamento dei rilievi dell'I.S.P.R.A..

Difatti i dati presi in considerazione dell'Amministrazione regionale (I decade di febbraio) si scontrano con quelli contenuti nel *k.c.d.* (III decade di gennaio) e permanendo una situazione di incertezza scientifica sull'inizio della data di migrazione prenuziale della specie in considerazione la Regione avrebbe dovuto applicare il principio di precauzione aderendo al parere dell'I.S.P.R.A., che si fonda su uno studio scientifico validato a livello europeo e attendibile per la qualità, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Né è sufficiente il mero richiamo alla astratta possibilità di sovrapposizione (di una decade) di cui alla già citata "Guida interpretativa" della Commissione europea. Difatti come si è già detto in precedenza anche questa fonte normativa non permette la caccia nei periodi della migrazione di ritorno, consentendo alle Regioni di dimostrare con elementi scientifici certi che nel territorio regionale la migrazione di ritorno inizia più tardi.

Ma anche per la specie in esame ciò non è avvenuto.

Difatti la Regione Veneto ha citato tre studi che dimostrerebbero che i *"dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento"*, ma, come precisato dal Consiglio di Stato, un discostamento da parte della Regione è possibile solo *"per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili"* (ord. n. 5027/2022) nel caso di specie mancanti. E dall'istruttoria prodromica all'approvazione del c.v. emerge che i dati complessivi di prelievo della canapiglia ottenuti dall'analisi dei tesserini venatori pur risalenti alle sole annate 2017-2019, dimostrano un aumento significativo dei capi abbattuti proprio tra la II e la III decade di gennaio (vd. la pag. 53 del doc. n. 4 dep. dalla Regione).

La decisione della Regione in relazione alla specie in esame non ha fatto dunque buon governo dei principi di adeguatezza della motivazione e di precauzione già ricordati nei paragrafi precedenti.

Il punto 2°, lett. "h", dell'allegato "B" alla d.G.R. n. 1009/2023, approvativa del calendario venatorio della Regione Veneto per la stagione 2023/2024, è pertanto illegittimo e va annullato nella parte in cui prevede la chiusura della caccia alla canapiglia al 31.01.2024 invece che al 20.01.2024.

11.3c,6. Con riferimento al codone (*alias Anas acuta*), l'I.S.P.R.A. (vd. pag. 18 della Guida sub doc. n. 8 della Regione e pag 11 del parere allegato alla d.G.R. n. 1009/2023) ha suggerito quale data di chiusura della caccia il 20.1.2024, atteso che secondo il *k.c.d.* l'inizio della migrazione prenuziale è previsto per il 20 gennaio (3° decade di gennaio) (cfr. in questo senso il dato della Regione Veneto contenuto a pag. 28 del doc. n. 12 della Regione).

Di contro la Regione Veneto, nella d.G.R. impugnata, ha previsto di mantenere la data del 31.1.2024 essenzialmente in considerazione del fatto che:

-*"l'Atlante Europeo delle Migrazioni nella pubblicazione "EURING Eurasian-African Bird Migration Project - Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC", alle pagine 63-66, individua la I decade di febbraio per l'inizio della migrazione pre-riproduttiva;*

-*il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 210.000 - 269.000;*

-*un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;*

-la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento *Key concepts* (terza decade di gennaio) è consentita dal documento *Guida interpretativa*;
-in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
-dell'assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
-il sito internazionale *Eurobirdportal.org*, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d'inizio della migrazione pre-nuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante mediterraneo che include la regione Veneto cominciano nel mese di febbraio (<https://www.eurobirdportal.org/>);
-i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni (*Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020*)”.

La motivazione addotta dalla Regione non è in grado di superare i rilievi dell'I.S.P.R.A.

Difatti come messo in evidenza per le altre specie i dati presi in considerazione dell'Amministrazione regionale (I decade di febbraio) si scontrano con quelli contenuti nel *k.c.d.* (III decade di gennaio) e permanendo una situazione di incertezza scientifica sull'inizio della data di migrazione prenuziale della specie in considerazione la Regione avrebbe dovuto applicare il principio di precauzione aderendo al parere dell'I.S.P.R.A., che si fonda su uno studio scientifico validato a livello europeo e attendibile per la qualità, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni.

È stato in proposito già evidenziato che un discostamento della Regione rispetto al parere dell'I.S.P.R.A. è possibile solo per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento in relazione alle singole specie e avuto riguardo a dati mutuati da organismi scientifici accreditati: nel caso in esame non sono indicati elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello rispetto al *k.c.d.*

Né, come già osservato per precedenti specie, è sufficiente il mero richiamo alla astratta possibilità di sovrapposizione di una decade, e oltretutto i dati istruttori del prelievo del codone ottenuti dall'analisi dei tesserini venatori pur risalenti alle sole annate 2017-2019 dimostrano che i capi abbattuti tra la II e la III decade di gennaio sono praticamente raddoppiati (vd. la pag. 47 del doc. n. 4 dep. dalla Regione).

La decisione della Regione in relazione alla specie in esame non ha fatto dunque buon governo dei principi di adeguatezza della motivazione e di precauzione già ricordati nei paragrafi precedenti.

Il punto 2°, lett. “h”, dell'allegato “B” alla d.G.R. n. 1009/2023, approvativa del calendario venatorio della Regione Veneto per la stagione 2023/2024, è pertanto illegittimo e va annullato nella parte in cui prevede la chiusura della caccia al codone al 31.01.2024 invece che al 20.01.2024.

11.3c,7. Quanto alle rimanenti specie del mestolone, porciglione, fischione, marzaiola, beccaccino, frullino e moriglione, anch'esse assoggettata alla chiusura della stagione di caccia al 31.1.2024, la Regione Veneto ha invece offerto dei dati convergenti rispetto a quelli dell'I.S.P.R.A., il quale, in tutti questi casi, aveva in effetti indicato l'inizio della stagione migratoria in un periodo di tempo che va dalla prima decade di febbraio (moriglione marzaiola, mestolone, beccaccino e frullino) alla terza decade di febbraio (il porciglione), fino alla terza di marzo (il fischione).

I dati menzionati nel provvedimento impugnato, e ribaditi in giudizio dalla Regione, risultano quindi sufficienti a giustificare un discostamento dal parere dell'I.S.P.R.A., atteso che in questi casi non emergono le esigenze di precauzione sollevate dalla ricorrente.

Conseguentemente, per queste sottospecie il punto 2°, lett. “h”, dell'allegato “B” alla d.G.R. n. 1009/2023, approvativa del calendario venatorio della Regione Veneto per la stagione 2023/2024, resiste alle censure di cui al II e IV mezzo.

11.4. Da altra angolatura la L.A.C. ha impugnato il c.v. deducendo che sarebbe affetto dai medesimi vizi di difetto di istruttoria e di motivazione oltretutto di violazione del principio di precauzione, opponendosi alla chiusura della stagione di caccia per la specie dei turdidi fissata dalla Regione Veneto a tutto il 20.1.2024 (motivi II e VI, riferiti al punto 2°, lett. “i”, dell'allegato “B” alla d.G.R. n. 1009/2023).

11.4a. In proposito si sostiene che la detta chiusura “posticipata” attenterebbe a delle specie minacciate e/o in declino e sarebbe anch'essa il frutto di un'istruttoria connotata dall'assunzione di dati erronei o comunque dichiaratamente parziali, contrastanti con le indicazioni precauzionali fornite dall'I.S.P.R.A. nel proprio parere. Oltretutto per i turdidi la Regione avrebbe cambiato la prospettiva adottata in precedenza per gli anatidi, contestando le decadi di migrazione riportate dall'*Euring* nel proprio Atlante, e smentendo senza plausibili ragioni l'autorevolezza degli studi scientifici alla base del *k.c.d.* 2021.

11.4b. La difesa della Regione ha invece essenzialmente rimarcato che la d.G.R. n. 1009/2023 risulta adeguatamente motivata nella parte in cui è stato disatteso il parere dell'I.S.P.R.A., e che essa, alla resa dei conti, si è avvalsa, per tutti i turdidi, della c.d. “decade di sovrapposizione”, che sempre l'I.S.P.R.A. non avrebbe dichiaratamente preso in considerazione.

11.4c. Le ragioni della ricorrente sono meritevoli di accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.

11.4c.1. Va anzitutto rilevato che la specie dei turdidi si compone delle tre sottospecie della cesena (*alias Turdus Pilaris*), del tordo bottaccio (*alias Turdus Philomelos*) e del tordo sassello (*alias Turdus Iliacus*).

L'I.S.P.R.A., nell'esaminare in particolare la situazione delle ultime due sottospecie appena citate, ha evidenziato che rispetto alla precedente versione il *k.c.d.* 2021 ha anticipato di una decade l'inizio della migrazione sia del tordo bottaccio (attuale: I decade di gennaio) che del Tordo sassello (attuale: II decade di gennaio - cfr. in proposito le pagg. 10 e 11 del parere allegato alla d.G.R. n. 1009/2023 e le pagg. 152 e 154 del doc. n. 12 della Regione). Mentre la situazione della cesena è rimasta la stessa, iniziando la migrazione nella II decade di gennaio (pag. 150 del doc. n. 12 della Regione).

L'Organo di consulenza ha poi precisato che tali modifiche comportano la necessità di adeguare le date di chiusura della caccia nei calendari venatori delle Regioni, e che dunque per il tordo bottaccio la si sarebbe dovuta fissare al 31.12.2023 e per il tordo sassello al 10.1.2024. Anche per la cesena l'I.S.P.R.A. (vd. pag. 30 della Guida *sub* doc. n. 8 della Regione) ha suggerito quale data di chiusura della caccia il 10.1.2024.

Tuttavia sempre l'I.S.P.R.A. ha aggiunto che nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia si sarebbe dovuto prendere in considerazione la necessità di prevedere un'unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) ovvero che vengono cacciate con modalità analoghe. Questo al fine di:

- prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia;
- limitare il disturbo all'avifauna causato dall'attività venatoria anche alle specie non cacciabili in quel periodo e alle specie protette;

- rendere più efficace l'azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza venatoria. Difatti (precisa l'I.S.P.R.A.) *“un'unica data di chiusura della caccia per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta costituzionale, che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano.*

Applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto, i termini del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l'Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi e agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli). Tuttavia, considerando i trend demografici del Tordo bottaccio e dell'Alzavola, che risultano stabili o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021), si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie.” (vd. nuovamente le pagg. 10 e 11 del parere allegato alla d.G.R. n. 1009/2023).

Di conseguenza l'Istituto ha reso il proprio parere nel senso che *“le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2024 per i tordi (Cesena Turdus pilaris, Tordo bottaccio e Tordo sassello)...”* (cit. pagg. 10 e 11).

11.4c.2. La Regione ha ritenuto di disattendere il parere dell'I.S.P.R.A. valorizzando:

- il buono stato di conservazione delle specie a livello europeo in base alla c.d. *“Guida interpretativa”* della Commissione U.E. (pagg. 30 e 31);

- la possibilità di sovrapposizione (una decade) prevista dalla medesima *“Guida interpretativa”*;

- le risultanze della pubblicazione *“I Tordi in Italia”* editata dall'I.S.P.R.A. e uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del Paese;

- i dati del *database* dell'*Euring*, che fisserebbero nella prima decade di febbraio la migrazione dei turdidi discostandosi dai dati dell'Atlante Europeo delle Migrazioni sempre elaborato dall'*Euring*, che invece quantomeno per la cesena fisserebbe la data di inizio della migrazione prenuziale nella seconda decade di gennaio, e per il tordo sassello e il tordo bottaccio nella prima decade di febbraio;

- le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa specie) che tende a ridurre al minimo se non ad annullare il rischio di abbattimenti involontari;

- le evidenze riportate sul sito internazionale *Eurobirdportal.org*, che dimostra che nei quadranti che includono la Calabria e l'Africa settentrionale, vi sia una diminuzione delle presenze a partire dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;

- l'allineamento temporale delle date di chiusura nell'ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tordo sassello la chiusura della stagione venatoria è fissata al 19 gennaio).

11.4c.3. Ad avviso del Collegio la motivazione adottata dalla Regione non appare conducente al fine di superare i rilievi dell'I.S.P.R.A..

La stessa Regione, nelle parti della d.G.R. n. 1009/2023 riferibili alle tre specie in considerazione, afferma che *“gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori”*, e cionondimeno al fine di superare i dati dell'I.S.P.R.A. l'Amministrazione ha finito per basarsi, da un lato, su uno studio dell'I.S.P.R.A. stesso risalente al 2010, dall'altro lato sulla generica possibilità di avvalersi della decade di sovrapposizione.

Senonché è evidente che i dati dello studio dell'I.S.P.R.A. raccolti nel 2010 non possono competere, in termini di aggiornamento, con quelli contenuti nel *k.c.d.* del 2021, e questo non solo perché come detto più volte il *key*

Concepts “costituisce un punto di riferimento in materia a livello unionale” (T.A.R. Veneto n. 97/2023), ma proprio per la stessa riferita (dalla Regione) volubilità del mese di gennaio.

Quanto invece alla sovrapposizione, il parere dell’I.S.P.R.A. aveva correttamente considerato l’inizio della migrazione pre-nuziale della specie più precoce (tordo bottaccio) fissata dal *k.c.d.* al 31 dicembre, già consentendo di aggiungere una decade di sovrapposizione teorica fino al 10 gennaio. E a questa data l’Organo tecnico aveva ritenuto di accumunare le altre due specie ai sensi del § 2.6.6. della Guida Interpretativa, secondo il quale “qualora sia autorizzato lo scaglionamento dei periodi di caccia, le date di apertura e di chiusura devono essere fissate per ciascun gruppo di specie simili in modo da evitare sovrapposizioni con periodi non consentiti dalla direttiva”.

La Regione, invece, non ha considerato l’esigenza di tutelare la specie che inizia più precocemente la migrazione di ritorno, fissando per tutte le tre specie la data di chiusura della caccia al 20 gennaio.

Il parere dell’organo tecnico statale è stato del resto immotivatamente disatteso alla luce del medesimo studio dell’Euring che già s’è chiarito essere inidoneo, di per sé solo, a superare il parere dell’I.S.P.R.A., e pure avuto riguardo alle evidenze riportate sul sito internazionale *Eurobirdportal.org*, contenente dei dati anche questi privi di una comprovata certezza scientifica.

Oltretutto per i turdidi, a differenza di quanto rilevato per gli anatidi, la motivazione della d.G.R. n. 1009/2023 sembrerebbe rivelare che l’elaborazione dello stesso Atlante delle Migrazioni redatto dall’Euring è avvenuta in base a dati statistici non del tutto corrispondenti con quelli estraibili dal *database*.

Il provvedimento impugnato, con motivazione sostanzialmente analoga per tutte e tre le specie dei turdidi, afferma che “l’Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, basandosi su 3 ricatture “northbound” cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l’Italia formato da sole 4 ricatture; oltre a ciò l’Atlante, omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che sicuramente sono presenti nel *database EURING*; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori. Si ritiene tale base statistica assolutamente insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione. Nel medesimo studio è indicata come decade di inizio migrazione anche la prima di febbraio, comunque successiva a quella utilizzata come termine della stagione venatoria della specie cesena (seconda decade di gennaio)”

Vi è dunque una complessiva incertezza scientifica negli stessi dati presi in considerazione dalla Regione Veneto.

Ne consegue che i rilievi critici sollevati dall’I.S.P.R.A. nel parere del 20 giugno 2023 allegato alla d.G.R. n. 1009/2023, in quanto logici e maggiormente coerenti, risultano preferibili in quanto basati sui criteri scientifici ufficiali del *k.c.d.* ossequiosi del dettato del comma 1° *bis* dell’articolo 18 della L. 157/1992, letto alla luce del principio di precauzione e delle indicazioni offerte dalla Guida interpretativa sull’attività venatoria della Commissione europea relativa alla Direttiva 79/409/CEE.

Il punto 2°, lett. “h”, dell’allegato “B” alla d.G.R. n. 1009/2023, approvativa del calendario venatorio della Regione Veneto per la stagione 2023/2024, è pertanto illegittimo e va annullato nella parte in cui prevede la chiusura della caccia ai turdidi al 20.01.2024 invece che al 10.01.2024.

11.5. Da ultimo la ricorrente ha rilevato l’illegittimità del c.v. con riferimento alla specie Moretta (*alias Aythya Fuligula*), che può essere cacciata in Veneto fino al 20 gennaio 2024 con un carniere massimo giornaliero di 2 e stagionale di 5.

La ricorrente lamenta che la Regione, nell’autorizzare la caccia alla moretta fino al 20.1.2024, non avrebbe tuttavia recepito nel calendario alcune condizioni subordinatamente alle quali l’I.S.P.R.A. avrebbe acconsentito alla caccia della specie in considerazione. Nello specifico risulterebbero disattese le previsioni di:

- divieto di prelievo della moretta all’interno delle aree protette, anche nelle aree di pre-parco dove la caccia agli uccelli acquatici è permessa;
- stesura e attuazione di un piano regionale per il miglioramento ambientale degli *habitat* della moretta e della moretta tabaccata che copra almeno il 10% delle zone umide della Regione;
- stesura e attuazione di un piano di monitoraggio regionale della popolazione nidificante, se presente, della moretta, della moretta tabaccata e del moriglione;
- attuazione di un corso, validato dall’I.S.P.R.A. e coordinato dall’Amministrazione regionale, sulla biologia, la conservazione e l’identificazione delle anatre tuffatrici italiane riservato ai cacciatori titolari o frequentatori di appostamento fisso agli acquatici che vorranno chiedere di prelevare la moretta;
- predisposizione di un sistema efficiente di raccolta dei dati di carniere.

La censura non merita seguito.

Difatti l’I.S.P.R.A., nel parere allegato alla d.G.R. n. 1009/2023, si è limitato a fornire alla Regione delle semplici raccomandazioni, proponendole l’adozione di un piano di prelievo della moretta fondato (tra l’altro) anche sui punti messi in rilievo dalla ricorrente, senza che in effetti tali previsioni condizionassero l’efficacia del c.v..

E come messo correttamente in evidenza dalle parti resistente e controinteressate, la Regione Veneto ha in ogni caso adottato delle misure di conservazione della specie nel proprio territorio regionale, non consentendo il prelievo della moretta all’interno delle aree protette e soprattutto organizzando la rilevazione degli esemplari di moretta oggetto di

prelievo attraverso specifiche modalità informatizzate che consentono il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi, al fine di consentire comunque la verifica del rispetto delle prescrizioni vigenti.

La censura è dunque infondata.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, negli stessi limiti la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1009/2023, contenente il calendario venatorio oggetto di impugnativa, deve essere annullata nella parte in cui:

-stabilisce la chiusura della caccia per le specie del germano reale, della folaga, della gallinella d'acqua, dell'alzavola, della canapiglia e del codone oltre la data del 20 gennaio 2024, indicata dall'I.S.P.R.A. (vd. i §§ da "11.3c,1" a "11.3c,6");

-stabilisce la chiusura della caccia per le specie della cesena, del tordo bottaccio e del tordo sassello oltre la data del 10 gennaio 2024, indicata dall'I.S.P.R.A. (vd. il § "11.4c,3").

13. Le spese di giudizio trovano compensazione nei rapporti tra tutte le parti in lite, avuto riguardo alla complessità della controversia e alla peculiarità della fattispecie oggetto di discussione.

(Omissis)

